



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/647 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/648 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan** 12
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016 ⁽¹⁾** 14
- ★ **Regolamento (UE) 2018/650 della Commissione, del 20 aprile 2018, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese** 16
- ★ **Regolamento (UE) 2018/651 della Commissione, del 23 aprile 2018, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese** 18
- ★ **Regolamento (UE) 2018/652 della Commissione, del 23 aprile 2018, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea** 20

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2018/653 del Consiglio, del 26 aprile 2018, relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi** 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★	Decisione (PESC) 2018/654 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)	28
★	Decisione (PESC) 2018/655 del Consiglio, del 26 aprile 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania	29
★	Decisione di esecuzione (PESC) 2018/656 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan	36

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/647 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni che condannano le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso, commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania, e invitano il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati del Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità.
- (2) In questo contesto il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/655 ⁽²⁾ recante modifica della decisione 2013/184/PESC, con cui ha imposto ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania consistenti nel divieto di esportare beni a duplice uso per gli utenti finali dell'esercito e della polizia di frontiera, in restrizioni all'esportazione di attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e in misure restrittive mirate contro determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi e responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
- (3) Il regolamento (UE) n. 401/2013 ⁽³⁾ del Consiglio attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC. Talune misure previste dalla decisione (PESC) 2018/655 rientrano nell'ambito del trattato e pertanto, in vista di garantire, in particolare, l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di

⁽¹⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 75.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/655 del Consiglio, del 26 aprile 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (cfr. pag 29 della presente Gazzetta Ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GUL 121 del 3 maggio 2013, pag. 1).

intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la fornitura di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (7) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2018/655.
- (8) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare:
 - i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- c) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
- d) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- f) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- g) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
 - i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
 - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e
 - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- i) "servizi di intermediazione":
 - i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- j) "importazione": l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che istituisce il codice doganale dell'Unione, essa comprende il collocamento in una zona franca, il vincolo a un regime speciale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
- k) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca o dopo il loro vincolo a un regime speciale, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
- l) «esportatore»: la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato;
- m) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

(*) Regolamento (UE) n 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

2) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, interamente o parzialmente, a un uso militare, a un utente finale militare o alla polizia di frontiera.

Qualora l'utente finale sia l'esercito del Myanmar/Birmania, si considera che tutti i beni o le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

2. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere l'esercito o la polizia di frontiera o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

3. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

4. È vietato:

a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie in questione o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania.

5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non pregiudicano l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

6. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente nel Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 3 ter

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato il cui sito web è elencato nell'allegato II.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web sono elencati nell'allegato II non concedono autorizzazioni a norma del paragrafo 1 se hanno fondati motivi per stabilire che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero utilizzati a fini di repressione interna dal governo, dagli enti pubblici, dalle imprese o dalle agenzie del Myanmar/Birmania, o da qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3. L'allegato III elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3 quater

1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 3 ter, è vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato III o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania;

- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania;
- c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Myanmar/Birmania o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;

4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e all'articolo 3 bis, paragrafo 4, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

- a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate nell'allegato I o di beni o tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
- b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento, e
- c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).»;

5) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV.

3. Nell'allegato IV figurano:

- a) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;
- b) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
- c) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani;
- d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone fisiche di cui alle lettere a), b) e c).

4. L'allegato IV contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

5. L'allegato IV riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4 ter

1. In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche e giuridiche elencate nell'allegato IV e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione, oppure
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 4 quater

1. In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato IV della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 4 bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, anteriormente, il o posteriormente a tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 4 quinquies

1. In deroga all'articolo 4 bis, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato IV, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato IV;
- b) il pagamento non viola l'articolo 4 bis, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

3. L'articolo 4 bis, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

4. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 4 bis, il paragrafo 2 dell'articolo 4 bis non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 bis sono stati inseriti nell'allegato IV, oppure
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

Articolo 4 sexies

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 4 bis, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione, e
- b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 4 septies

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 4 octies

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui al presente regolamento.

Articolo 4 nonies

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite a norma del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 4 decies

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 4 bis, il Consiglio modifica l'allegato IV di conseguenza.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.

4. L'elenco di cui all'allegato IV è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.»

6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 4 bis e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies;
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.»;

7) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato III;

8) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 3 ter e 3 quater*Nota generale*

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o nell'elenco comune delle attrezzature militari oppure
- b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 - i) al banco;
 - ii) per corrispondenza;
 - iii) per via elettronica;
 - iv) su ordinazione telefonica, oppure
- c) software che sono di pubblico dominio.

Le sezioni A, B, C, D ed E fanno riferimento alle sezioni di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 3 ter e 3 quater:

A. Elenco delle apparecchiature:

- apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti
- apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati
- apparecchiature di controllo delle radiofrequenze
- apparecchiature di interferenze di reti e satelliti
- apparecchiature di infezione a distanza
- apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale
- apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ⁽¹⁾, MSISDN ⁽²⁾, IMEI ⁽³⁾ e TMSI ⁽⁴⁾
- apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ⁽⁵⁾/GSM ⁽⁶⁾/GPS ⁽⁷⁾/GPRS ⁽⁸⁾/UMTS ⁽⁹⁾/CDMA ⁽¹⁰⁾/PSTN ⁽¹¹⁾
- apparecchiature di intercettazione e controllo delle informazioni DHCP ⁽¹²⁾, SMTP ⁽¹³⁾ e GTP ⁽¹⁴⁾

⁽¹⁾ IMSI è la sigla di "International Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

⁽²⁾ MSISDN è la sigla di "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

⁽³⁾ IMEI è la sigla di "International Mobile Equipment Identity" (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché mediante l'IMSI e l'MSISDN.

⁽⁴⁾ TMSI è la sigla di "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

⁽⁵⁾ SMS è la sigla di "Short Message System" (servizio di messaggi brevi).

⁽⁶⁾ GSM è la sigla di "Global System for Mobile Communications" (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

⁽⁷⁾ GPS è la sigla di "Global Positioning System" (sistema di localizzazione globale via satellite).

⁽⁸⁾ GPRS è la sigla di "General Package Radio Service" (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

⁽⁹⁾ UMTS è la sigla di "Universal Mobile Telecommunication System" (sistema universale di comunicazioni mobili).

⁽¹⁰⁾ CDMA è la sigla di "Code Division Multiple Access" (accesso multiplo a divisione di codice).

⁽¹¹⁾ PSTN è la sigla di "Public Switch Telephone Networks" (rete telefonica pubblica commutata).

⁽¹²⁾ DHCP è la sigla di "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

⁽¹³⁾ SMTP è la sigla di "Simple Mail Transfer Protocol" (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

⁽¹⁴⁾ GTP è la sigla di "GPRS Tunneling Protocol" (protocollo di tunneling per GPRS).

- apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica,
- apparecchiature forensi a distanza
- apparecchiature di motori di trattamento semantico
- apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici
- apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B. Non utilizzato.

C. Non utilizzato.

D. "Software" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate sopra in A.

E. "Tecnologie" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste sezioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di "sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari".

Ai fini del presente allegato, per "controllo" si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 4bis»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/648 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2018****che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
- (2) Il 10 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 1.

ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«(83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. **Data di nascita:** a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data della designazione ONU:** 12.4.2000.

Altre informazioni: il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir. Ha perso l'occhio sinistro. Cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Appartiene alla tribù degli Hotak. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di "Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan" e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani.»

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/649 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ogni tre anni è necessario adeguare il valore della massa media utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni specifiche di CO₂ per ciascuna nuova autovettura, al fine di tenere conto dei cambiamenti della massa media dei veicoli nuovi immatricolati nell'Unione.
- (2) Dal monitoraggio della massa in ordine di marcia delle nuove autovetture immatricolate nell'Unione negli anni civili 2014, 2015 e 2016 emerge una riduzione della massa media; è necessario pertanto adeguare il valore M₀ di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (3) Il nuovo valore dovrebbe essere determinato tenendo conto solo dei valori della massa che i costruttori interessati hanno potuto verificare, escludendo al contempo dal calcolo i valori evidentemente errati (vale a dire i valori inferiori a 500 kg) nonché i valori relativi ai veicoli che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009. Inoltre, il nuovo valore dovrebbe basarsi sulla media ponderata che tiene conto del numero di immatricolazioni di nuove autovetture nell'Unione negli anni civili 2014, 2015 e 2016.
- (4) Alla luce di quanto esposto, il valore M₀ applicabile a decorrere dal 2019 dovrebbe essere diminuito di 12,52 kg, passando così da 1 392,4 kg a 1 379,88 kg.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 è così modificato:

1) è inserita la seguente lettera b bis):

«b bis) a partire dal 2019:

$$\text{emissioni specifiche di CO}_2 = 130 + a \times (M - M_0)$$

dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M₀ = 1 379,88

a = 0,0457;»

2) alla lettera c), il valore M₀ è sostituito dal seguente:«M₀ = 1 379,88».*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2018/650 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2018****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GUL 27 del 31.1.2018, pag. 1).

ALLEGATO

N.	06/TQ120
Stato membro	Francia
Stock	ANF/8C3411.
Specie	Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)
Zona	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Data di chiusura	14.3.2018

REGOLAMENTO (UE) 2018/651 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2018****recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

ALLEGATO

N.	05/TQ2285
Stato membro	Francia
Stock	SBR/678-
Specie	Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
Data di chiusura	14.3.2018

REGOLAMENTO (UE) 2018/652 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2018****recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1° luglio 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2018 incluso.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GUL 27 del 31.1.2018, pag. 1).

ALLEGATO

N.	07/TQ120
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M.
Specie	Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3M
Periodo di chiusura	Dal 22 marzo 2018 al 30 giugno 2018

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/653 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2018

relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione civile delle crisi, è necessario provvedere affinché le esigenze di spiegamento rapido e i requisiti operativi siano soddisfatti.
- (2) Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/698/PESC ⁽¹⁾ relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi. A norma dell'articolo 6 di tale decisione, è stato condotto da parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) un riesame dell'utilità, dell'efficacia e dell'efficienza in termini di costi del deposito. L'esito di tale riesame è stato discusso con i pertinenti organi preparatori del Consiglio nel primo semestre del 2016.
- (3) Il 3 maggio 2016 il Comitato politico e di sicurezza ha ribadito che l'installazione di una capacità di deposito è una misura utile che sosterrrebbe lo spiegamento rapido delle missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Ha convenuto inoltre che una nuova capacità di deposito dovrebbe essere gestita da un organismo di diritto pubblico o da un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico degli Stati membri, come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e ha affidato al SEAE il compito di condurre la procedura di selezione. Il mandato su cui si fonda la procedura di selezione è stato approvato dai pertinenti organi preparatori del Consiglio.
- (4) A seguito della relazione del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha raccomandato al Consiglio di selezionare l'Agenzia svedese per le emergenze civili (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) quale gestore della capacità di deposito per l'attuazione della capacità di deposito.
- (5) La capacità di deposito dovrebbe provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla ricostituzione di una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali necessari per lo spiegamento rapido di missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione di attrezzature e mezzi nuovi e usati, nonché alla fornitura di servizi di supporto per le missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre poter provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione di altri attrezzature e mezzi usati e recuperati da tali missioni.
- (6) La capacità di deposito dovrebbe inoltre poter fornire, come compito secondario, lo stesso sostegno per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE).
- (7) La capacità di deposito dovrebbe essere attuata per un periodo di tre anni con una possibile proroga di un altro anno,

⁽¹⁾ Decisione 2012/698/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi

1. Al fine di assicurare lo spiegamento rapido di attrezzature e mezzi essenziali e la fornitura di adeguati servizi di supporto per le sue missioni di gestione civile delle crisi, nonché di garantire a dette missioni un accesso rapido e costante a tali attrezzature e mezzi, l'Unione rafforza le sue capacità tramite l'installazione di una capacità di deposito.
2. La capacità di deposito può inoltre fornire, ove opportuno, lo stesso sostegno in termini di attrezzature, mezzi e servizi, per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per gli RSUE.

Articolo 2

Installazione di una capacità di deposito

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è installata una capacità di deposito, che svolge le funzioni seguenti:
 - a) acquisire, stoccare, mantenere e ricostituire una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali, quali indicati nell'allegato;
 - b) acquisire, stoccare, mantenere e mettere a disposizione attrezzature e mezzi essenziali nuovi e usati, nonché fornire servizi di supporto, quali indicati nell'allegato, per le missioni civili in ambito PSDC, ivi compresi le attrezzature e i mezzi recuperati da tali altre missioni.
2. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi pertinenti aventi caratteristiche e utilizzi analoghi a quelli indicati nell'allegato.
3. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi usati, recuperati da altre missioni, aventi caratteristiche e utilizzi differenti da quelli indicati nell'allegato.
4. La capacità di deposito può inoltre svolgere, ove opportuno, le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.

Articolo 3

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica della presente decisione è affidata all'Agenzia svedese per le emergenze civili, che agisce quale gestore della capacità di deposito. L'Agenzia svedese per le emergenze civili svolge il suo compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, fatte salve le responsabilità finanziarie della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Le modalità dettagliate per l'attuazione della presente decisione sono concordate tra l'Agenzia svedese per le emergenze civili e il comandante dell'operazione civile, in consultazione con i servizi competenti della Commissione. Tali modalità garantiscono in particolare che il comandante dell'operazione civile abbia accesso al deposito per esercitare la supervisione operativa e tecnica al fine di assicurare la capacità di spiegamento e il corretto funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi. Il comandante dell'operazione civile valuta altresì l'idoneità tecnica dei mezzi usati a fini di stoccaggio e di uso futuro, e riferisce sull'esigenza di rinnovare e ricostituire le riserve.
4. La capacità di deposito mette a disposizione le attrezzature e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2 paragrafo 2, su richiesta di una missione civile in ambito PSDC, in funzione delle esigenze specifiche della stessa e conformemente al mandato della missione. Le medesime condizioni si applicano *mutatis mutandis* per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.

*Articolo 4***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 36 mesi successivo alla data di conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 3 è di 52 240 608,49 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude un accordo con l'Agenzia svedese per le emergenze civili in qualità di gestore della capacità di deposito.
4. L'accordo di cui al paragrafo 3 prevede, tra l'altro, che:
 - a) le attrezzature e mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, siano acquistati dall'Agenzia svedese per le emergenze civili per proprio conto e in conformità delle proprie norme di approvvigionamento;
 - b) l'Agenzia svedese per le emergenze civili deve mettere a disposizione attrezzature e mezzi senza alcun costo per le missioni civili in ambito PSDC e li riprende in consegna se del caso;
 - c) prima della scadenza dell'accordo, l'Agenzia svedese per le emergenze civili deve procedere alla donazione di tutte le attrezzature e i mezzi da essa stoccati alla Commissione o a qualsiasi altra entità designata dalla Commissione.
5. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo.

*Articolo 5***Relazione**

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione ogni sei mesi.
2. La Commissione fornisce al Consiglio le informazioni sugli aspetti finanziari del funzionamento della capacità di deposito ogni sei mesi.

*Articolo 6***Riesame**

Dopo 18 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il Consiglio procede a un riesame dell'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, riguardo all'importo ritenuto necessario per soddisfare le richieste delle missioni civili in ambito PSDC, per le attrezzature e i mezzi in aggiunta ai relativi quantitativi conservati nella riserva strategica, al fine di garantire che l'importo di riferimento finanziario tenga debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze di tali missioni. Il riesame deve inoltre tenere conto dell'evolversi delle esigenze di altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.

*Articolo 7***Entrata in vigore e cessazione degli effetti**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a meno che il Consiglio decida di prorogarla per un ulteriore periodo di 12 mesi.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2012/698/PESC è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

ALLEGATO

ATTREZZATURE E MEZZI ESSENZIALI CHE IL GESTORE DELLA CAPACITÀ DI DEPOSITO DEVE FORNIRE

Le scorte strategiche comprendono le attrezzature e i mezzi essenziali necessari per spiegare una missione civile in ambito PSDC composta di un massimo di 200 unità in un qualsiasi teatro operativo entro 30 giorni.

Le attrezzature e mezzi essenziali sono i seguenti:

- Veicoli
 - Veicolo utilitario sportivo (SUV)
 - Veicolo utilitario sportivo (SUV) compatto
 - Minibus
 - Veicolo pesante 4x4
 - Berlina/station-wagon
- Attrezzature informatiche
 - Server
 - Firewall
 - Computer da tavolo
 - Computer portatili
 - Schermi
 - Stampanti, toner e tamburi
 - Gruppo statico di continuità (UPS)
 - Punti di accesso Wi-Fi
 - Accessori per computer, per server e di rete
- Apparecchiature di comunicazione
 - Telefoni satellitari
 - Radio ad altissima frequenza (VHF)
 - Dispositivi GPS (sistema di posizionamento globale)
 - Telefoni cellulari
 - Sistema di videoconferenza (VTC)
- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
 - Giubbotti antiproiettile
 - Elmetti
 - Accessori
- Attrezzature mediche
 - Kit di primo soccorso (valigetta contenente articoli fondamentali per il contenimento dei traumi)
 - Defibrillatori automatici esterni (DAE)
- Articoli relativi alla visibilità
 - Bandiere
 - Personali (ad esempio berretti, bracciali, giubbotti catarifrangenti, ecc.)
 - Adesivi per veicoli

- Varie
 - Macchina per la stampa di carte d'identità (stampante per carte d'identità personali)
 - Attrezzature per codici a barre (lettore di codici a barre e stampante per etichette con codice a barre)

SERVIZI DI SUPPORTO CHE IL GESTORE DELLA CAPACITÀ DI DEPOSITO DEVE FORNIRE

- Approvvigionamento

Il gestore della capacità di deposito provvederà all'approvvigionamento delle attrezzature per la scorta strategica per conto proprio ricorrendo alle proprie norme di approvvigionamento.
 - Scorta strategica: stoccaggio, codificazione e apposizione dei codici a barre
 - Spedizione merci

Il gestore di deposito preparerà le attrezzature stoccate per la spedizione.

Il gestore della capacità di deposito avrà il compito di garantire/appaltare la spedizione delle attrezzature come segue:

 - dal deposito centrale alla missione in ambito PSDC
 - dalla missione in ambito PSDC al deposito centrale
 - tra missioni in ambito PSDC
 - da e verso i fornitori
 - Sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP)

Il gestore della capacità di deposito fornirà un sistema ERP dotato degli opportuni sistemi di backup per garantire la continuità delle attività/dei processi a esso connessi e provvederà alla manutenzione del sistema ERP. Il gestore della capacità di deposito presterà servizi relativi alla configurazione, alla personalizzazione e all'aggiornamento del sistema ERP. Il gestore della capacità di deposito gestirà inoltre tutte le licenze necessarie per l'uso di tale sistema.
 - Manutenzione tecnica e riparazione delle attrezzature nuove e usate

Il gestore della capacità di deposito provvederà alla manutenzione tecnica e condurrà test di funzionamento delle attrezzature immagazzinate nel deposito, sia usate che nuove. Il gestore della capacità di deposito provvederà inoltre alla riparazione delle attrezzature usate se di ciò incaricato dall'amministrazione aggiudicatrice.
 - Rinnovo dei veicoli corazzati

Il gestore della capacità di deposito è tenuto a provvedere alla riparazione, al rinnovo e alla (ri)certificazione dei mezzi corazzati, se di ciò incaricato dall'amministrazione aggiudicatrice.
 - Servizi di smaltimento

Il gestore della capacità di deposito fornirà servizi relativi allo smaltimento di materiali pericolosi (hazmat) - quali batterie, lubrificanti per veicoli, munizioni, veicoli corazzati e apparecchiature radio - che per vari motivi (ambientali, di sicurezza, ecc.) non possono essere forniti a livello locale dalla missione. Il gestore della capacità di deposito smaltirà altresì le attrezzature della scorta strategica la cui riparazione è divenuta troppo costosa.
 - Farmaci e materiali medici monouso

Il gestore della capacità di deposito assicurerà le forniture di farmaci e materiali medici monouso direttamente dal fornitore al personale medico autorizzato delle missioni in ambito PSDC.
-

DECISIONE (PESC) 2018/654 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2018****che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1869 ⁽¹⁾ relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq).
- (2) Per coprire le esigenze della missione in relazione ai servizi di sicurezza sino alla fine dell'attuale mandato, è opportuno rivedere l'importo di riferimento finanziario e modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1869.
- (3) L'EUAM Iraq è condotta in un contesto che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica della decisione (PESC) 2017/1869**

All'articolo 14 della decisione (PESC) 2017/1869, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 17 300 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12).

DECISIONE (PESC) 2018/655 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2018****recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania ⁽¹⁾.
- (2) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania e invita il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità. Le conclusioni hanno confermato la pertinenza dell'attuale embargo sulle armi e sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna e hanno approvato il rinnovo delle misure restrittive. Nelle conclusioni il Consiglio chiedeva altresì opzioni concrete per il rafforzamento dell'embargo attuale e proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
- (3) In tale contesto è opportuno imporre ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania sotto forma di un divieto di esportare prodotti a duplice uso destinati a utilizzatori finali militari e della polizia di frontiera, restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e alla formazione e alla cooperazione militari.
- (4) È inoltre opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ad esempio incitamento alla violenza, discriminazione e violenza contro persone appartenenti a minoranze nel Rakhine e intralcio al processo di ritorno, volontario e sicuro, degli sfollati dallo Stato di Rakhine nei loro luoghi d'origine, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati. Misure restrittive mirate dovrebbero essere imposte anche nei confronti di determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi o lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
- (5) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la prestazione di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC.
- (7) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

- 1) è inserito il testo seguente prima dell'articolo 1:

«CAPO I

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE»;

⁽¹⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

2) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 1 bis*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, di tutti i prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*) per uso militare in Myanmar/Birmania, destinati a utilizzatori finali militari o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti o tecnologie originari o non di detto territorio.
2. Sono vietati:
 - a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali prodotti e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania;
 - b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano:
 - a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna o di prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
 - b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;
 - c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
 - d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni,purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;

4) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature, tecnologia o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto del governo del Myanmar/Birmania, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Myanmar/Birmania, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione su telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali attrezzature, tecnologia o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature, tecnologia o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione sulle telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica connessa di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che attrezzature, tecnologia o software non sarebbero utilizzati per la repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Myanmar/Birmania, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dal suo rilascio.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

5) sono inseriti i seguenti articoli e capi:

«CAPO II

RESTRIZIONI ALLA FORMAZIONE E ALLA COOPERAZIONE MILITARI

Articolo 4

1. Sono vietate la fornitura di formazione militare, alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera nonché la cooperazione militare con esse.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla formazione o alla cooperazione volte a rafforzare i principi democratici, lo stato di diritto o il rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, in Myanmar/Birmania.

CAPO III

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

- a) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;
- b) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
- c) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani, o
- d) delle persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a), b) e c),

elencate nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
- c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nel Myanmar/Birmania.

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 6

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

- a) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;
- b) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi; o
- c) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani; o
- d) persone fisiche e giuridiche, entità o organismi associati alle persone di cui alle lettere a), b) e c),

elencate nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
- e) da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, entità od organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità od organismo siano stati ivi elencati, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non viola il paragrafo 3.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o
- c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 7

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 8

1. L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dalla presente decisione.

Articolo 10

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi della presente decisione, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

Articolo 11

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 6) gli articoli 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente come articoli 13 e 14;
- 7) è aggiunto l'allegato che figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1».

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/656 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2018****che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
- (2) Il 10 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 57.

ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«(83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. **Data di nascita:** a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data della designazione ONU:** 12.4.2000.

Altre informazioni: il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir. Ha perso l'occhio sinistro. Cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Appartiene alla tribù degli Hotak. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di "Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan" e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden (deceduto) e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT